

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I - Sentenza 26/01/2007 n. 1752  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

Per un contratto d'opera professionale (nella specie, di direzione dei lavori), quando ne sia parte committente una P.A. o questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/23, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta ad substantiam, in quanto strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 91 della Costituzione. Il contratto d'opera professionale deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. In mancanza di detto documento contrattuale, ai fini di una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente, che ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato a esprimere la volontà all'esterno. E' escluso che un contratto d'opera professionale possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Ciò in quanto, a differenza di quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali, il conferimento di incarichi professionali aventi a oggetto complesse opere di progettazione o di direzione di lavori postula accordi specifici e complessi, che richiedono la definizione dei vari aspetti del rapporto (tempi, compensi corrispondenti agli impegni di spesa assunti dall'ente, direttive), soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria. Conseguentemente, il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere non solo redatto per iscritto, escludendosi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma anche consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto.